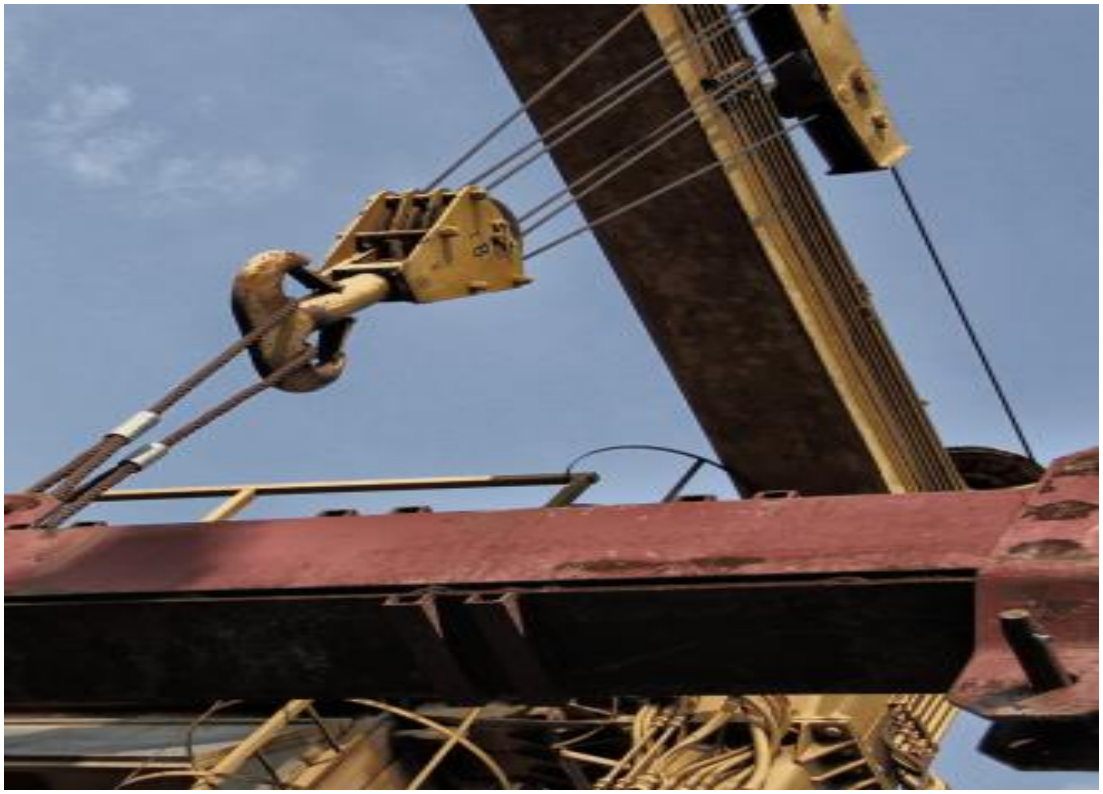

Lista controllo ispezioni regolari apparecchi sollevamento

UNI ISO 9927-1:2016

D.Lgs. 81/2008 Art. 71 c. 11

Certifico Srl - IT

ID 897 | 11.07.2021

Il datore di lavoro, deve sottoporre le attrezzature di lavoro a controllo periodici, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida. D.Lgs. 81/2008 (Art. 71 - c. 8)

Il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII del D.Lgs. 81/2008 a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. (Art. 71 - c. 11)

I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza.

La UNI ISO 9927-1 è una delle norme di riferimento per le ispezioni di gru.

La UNI ISO 9927-1 specifica i requisiti generali per le ispezioni da effettuare su gru come definito nella norma ISO 4306-1. Requisiti aggiuntivi per particolari tipi di gru devono essere coperti da parti specifiche pertinenti della ISO 9927.

D.Lgs. 81/2008

Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;

d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VII.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. (11) Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a

propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro. (2)(14)

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. (8)(9)

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(12)(13)(15)

13-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (10)

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

Note
(1) Nota MLPS 24 maggio 2010, n. A00-09/00 02941/10 - Impiego dell'argano ausiliario nelle macchine perforatrici ed apparecchiature di palificazione
(2) Decreto 11 aprile 2011 - Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo
(3) Decreto 22 luglio 2011 - Proroga dell'entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2011 recante disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo
(4) Decreto 20 gennaio 2012 - Differimento dell'entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011, recante: Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo
(5) Circolare MLPS 25 maggio 2012, n. 11 - D.M. 11 aprile 2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo - Chiarimenti.
(6) Circolare MLPS 13 agosto 2012, n. 23 - D.M. 11 aprile 2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo - Chiarimenti.
(7) Circolare MLPS 5 marzo 2013, n. 9 - D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" - Chiarimenti.
(8) Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, all'art. 32, c. 1, lett. f dispone la sostituzione dei commi 11 e 12.

Annex B (informative)

Inspection flow charts

B.1 General
Annex B provides flow charts for guiding the sequence of inspections given in Clause 5 applicable to the crane.

B.2 Application
The flow charts shown in Figures B.1 to B.4 should be applied as follows.

a) Figure B.1 applies where the available instructions can be confirmed as adequate (see 4.2), and the manufacturer's model specific inspection regime is followed.

b) Figure B.2 applies on a crane less than five years old, where the instructions are not available or are deemed inappropriate or inadequate by a competent person (see 4.2), and an enhanced periodic inspection program is adopted.

c) Figure B.3 applies on a crane more than five years old where the instructions are not available or are deemed inappropriate or inadequate by a competent person (see 4.2), and an enhanced periodic inspection program is to be adopted in preference to continuing with major inspections.

d) Figure B.4 applies where the instructions are not available, or are deemed inappropriate or inadequate by a competent person (see 4.2), and critical components inspection is deferred to the 10th year, requiring a major inspection [see 5.6.1 a)].

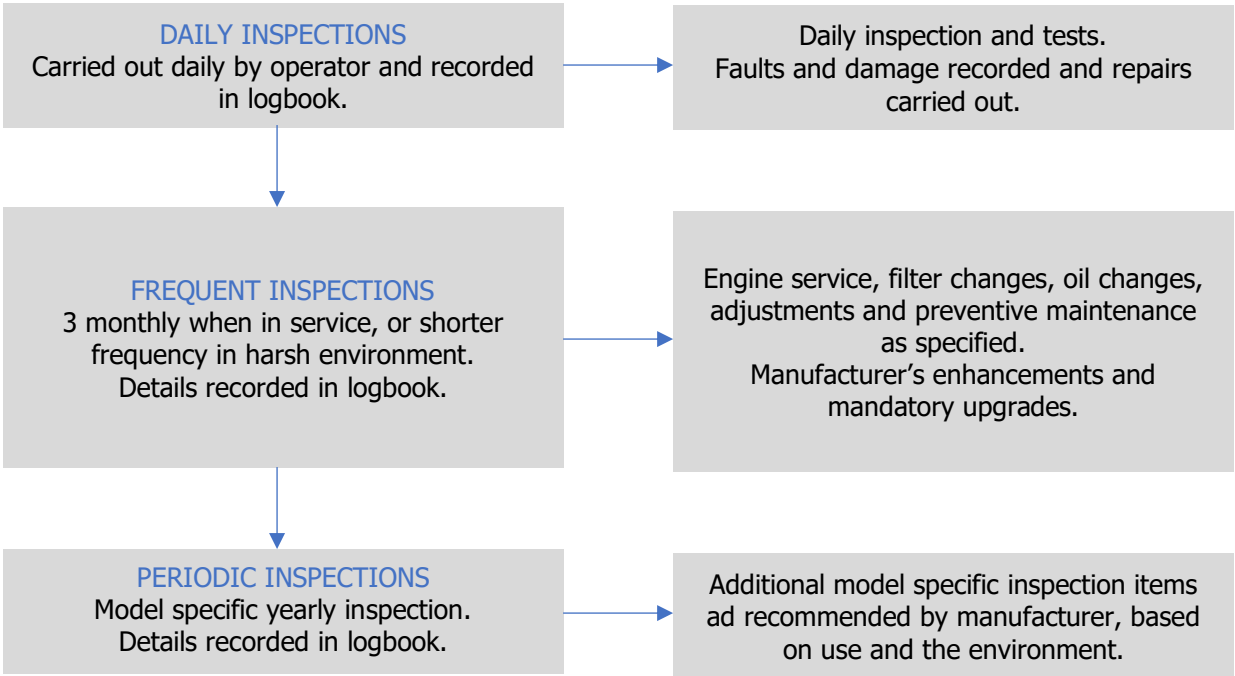

Figure B.1 - Instructions available and adequate and manufacturer's model specific inspection regime followed

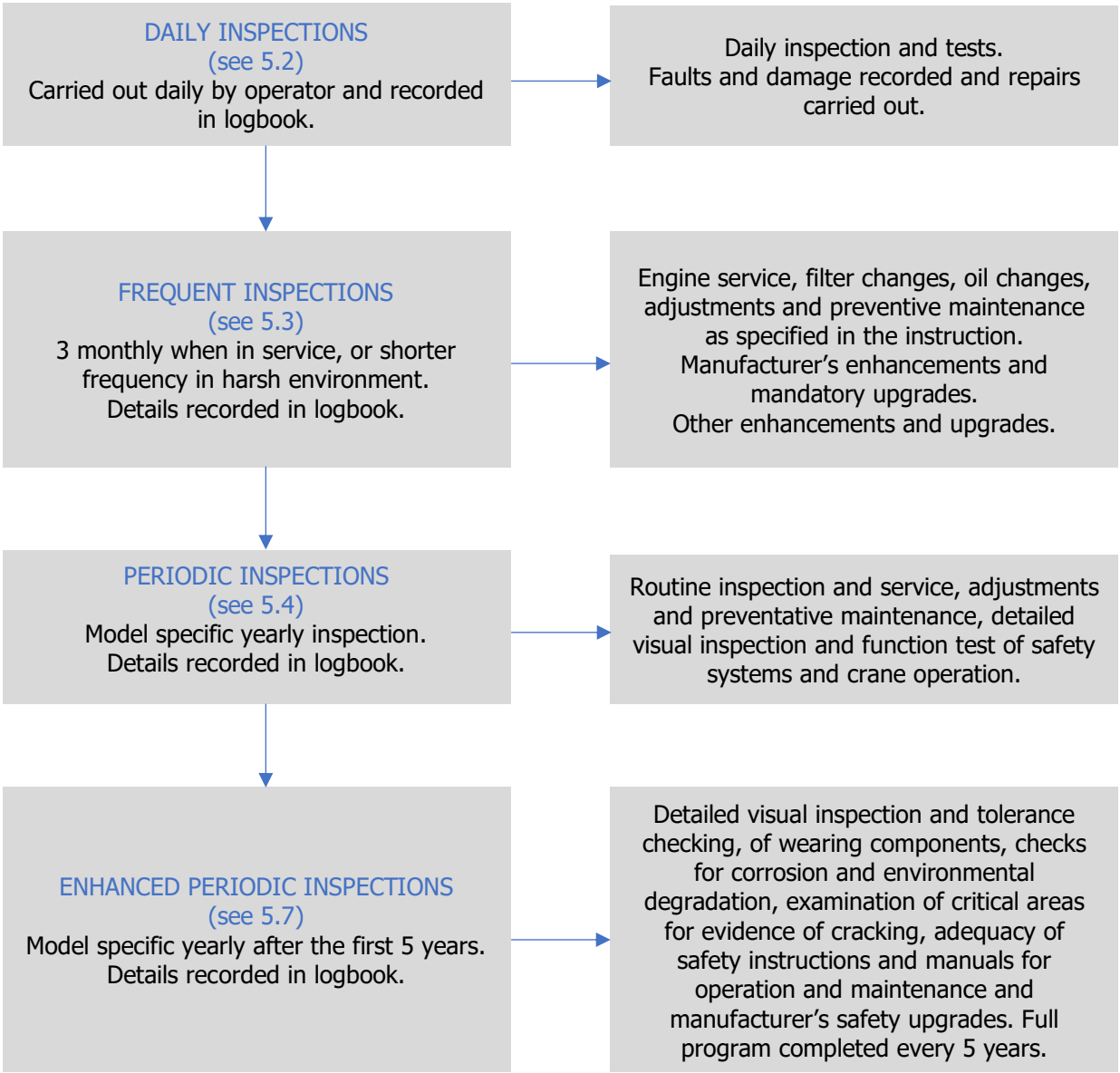

Figure B.2 - Crane less than five years old and instructions not available or deemed inappropriate or inadequate by competent person

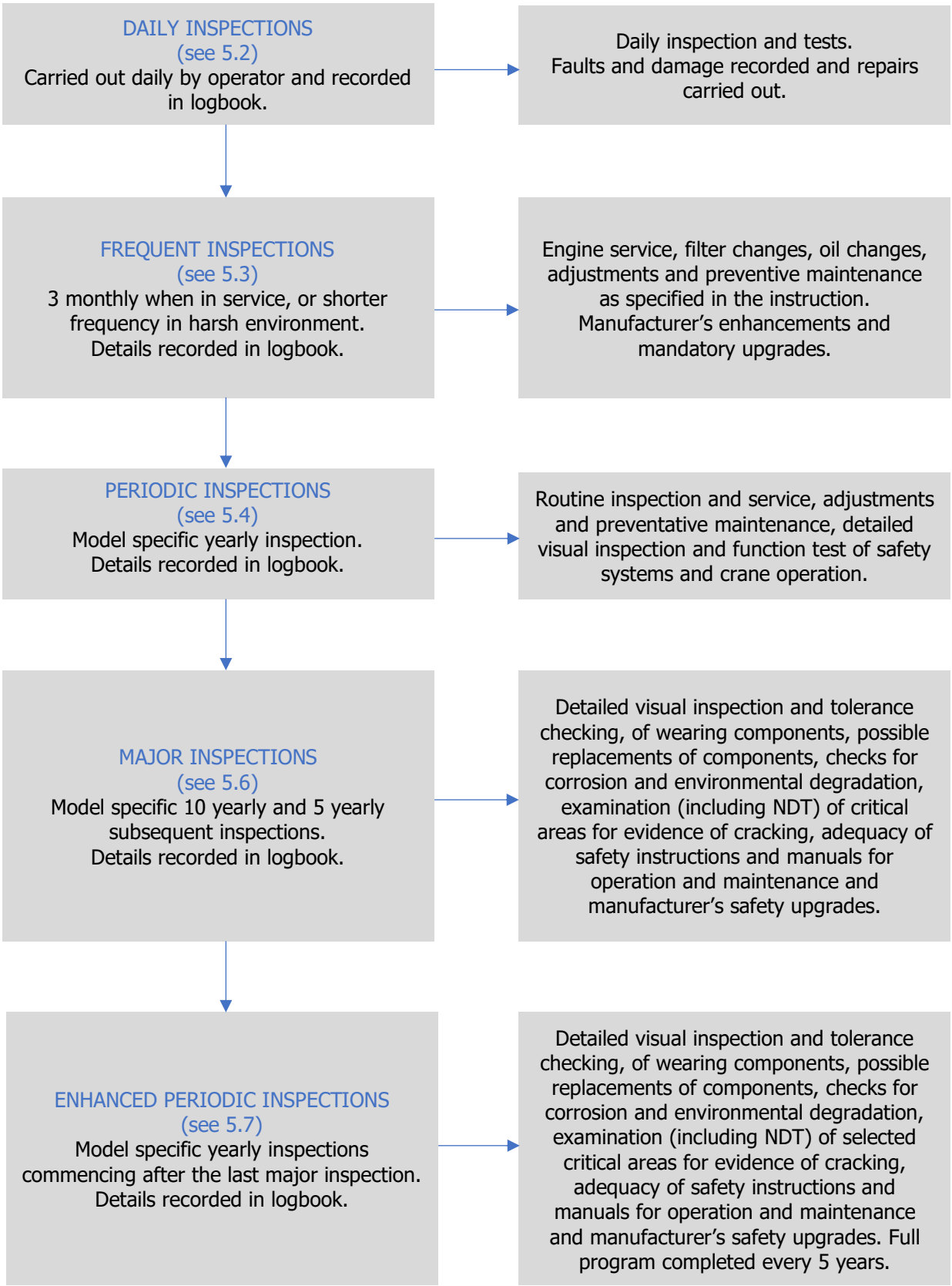

Figure B.3 - Crane more than five years old and instructions not available or deemed inappropriate or inadequate by competent person and enhanced periodic inspection to be adopted

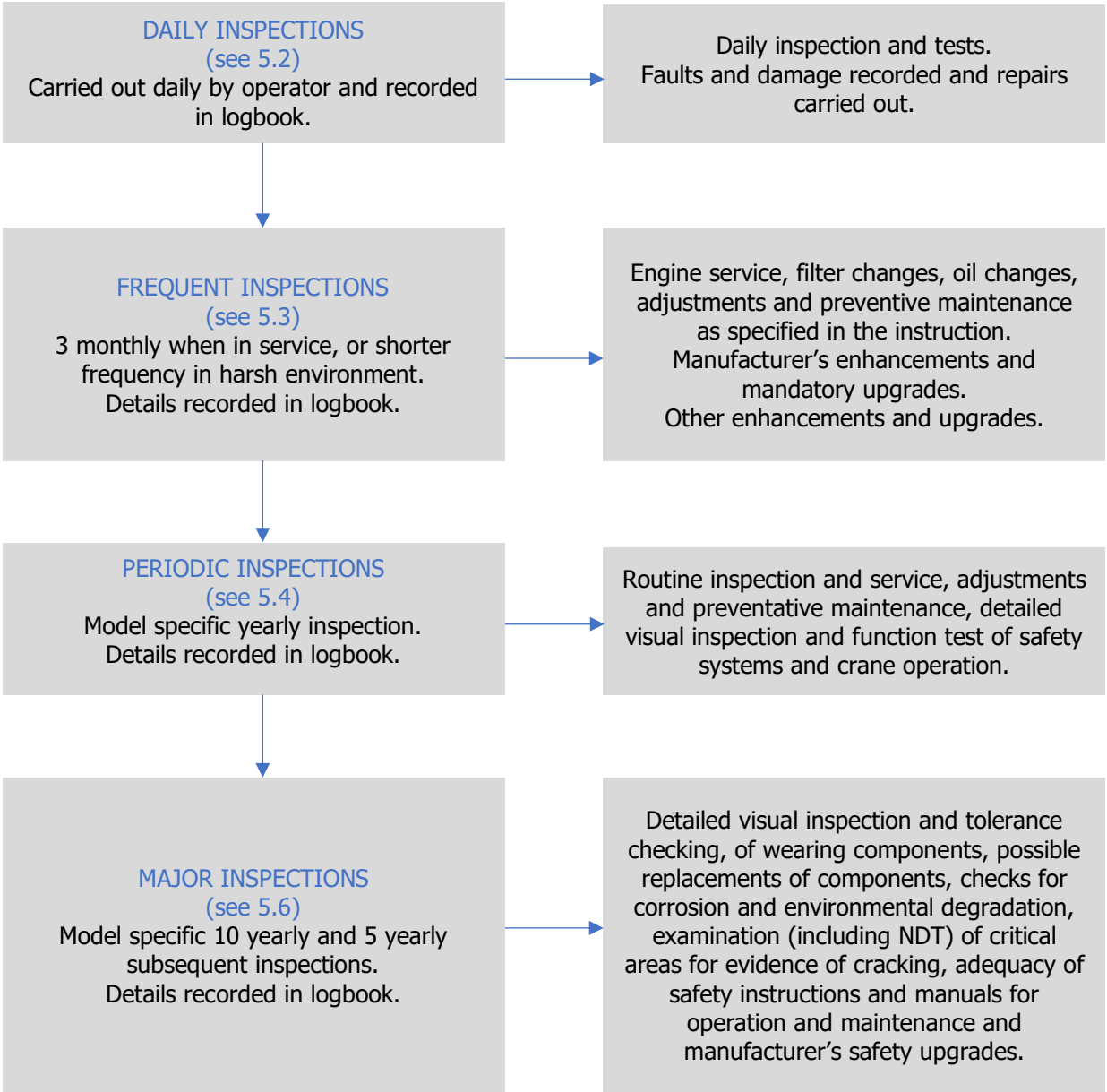

Figure B.4 - Crane more than five years old and instructions not available or deemed inappropriate or inadequate by competent person and critical components inspection deferred to 10th year

Annex C (informative)

Inspection precautions
The following precautions are recommended to be taken prior to and/or during inspection.

a) The place of inspection and its vicinity should be checked to ensure that the inspection is carried out safely.

b) When hazards are predicted due to extreme weather conditions, the inspection should be postponed until the weather improves.

c) When hazards are predicted due to weak ground conditions, the crane should be moved to a place with firmer ground conditions or measures should be taken to improve ground conditions.

d) Where required by the working environment, inspection personnel should use personal protective equipment, such as a hard hats and goggles, at the site of inspection.

e) In order to protect users from electric shocks, the tools used during inspection should be of safe construction.

f) Wherever they may be exposed to the danger of falling from a height during the inspection, inspection personnel should be properly guarded including by the use of safety harnesses, elevating work platforms and workbox.

g) It should be indicated at the control station of the crane under inspection that the inspection is in progress.

h) When inspecting electrical parts, electrical circuits, power sources and/or power switches should be de-activated and tagged.

i) During the inspection, the activation and de-activation of power switches should be strictly prohibited except when instructed by the inspection person.

j) When entering a place where there is a danger of electric shock during the inspection, the power switch should be in the off position and locked or tagged out. It should be indicated on the control station that the inspection is in progress.

k) During the inspection, crane operation should be strictly prohibited except when instructed by the inspection person.

l) When two or more cranes are installed in the same area or other cranes are installed on a neighbouring location, measures should be taken to prevent the movement of the crane under inspection by other cranes.

m) Prior to the load test, the lifting gear and load support equipment should be checked to ensure there are no deleterious defects and the load is secure.

n) The inspection personnel and other personnel in the vicinity should be strictly prohibited from entering the nip points or crushing areas.

o) When it is predicted that the slewing jib will endanger neighbouring buildings or public areas, the operating test should be prohibited from those spaces.

Annex D (normative)
Competent persons for the type of inspection

See Table D.1.

Daily inspection	Frequent inspection	Periodic inspection	Enhanced periodic inspection	Exceptional inspection	Major inspection
Operator					
Maintenance person	Maintenance person				
Experienced technician	Experienced technician	Experienced technician			
Crane inspector	Crane inspector	Crane inspector	Crane inspector	Crane inspector	
Expert engineer	Expert engineer	Expert engineer	Expert engineer	Expert engineer	Expert engineer

Maintenance person is specified in ISO 12480-1.

Crane inspector is as specified in ISO 23814.

An experienced technician is a person who, due to his or her vocational background and experience, has sufficient skill and knowledge in the field of cranes and is sufficiently familiar with the relevant regulations to determine deviations from the proper conditions (i.e. specially trained personnel).

An expert engineer is an engineer with experience in the design, construction or maintenance of cranes, sufficient knowledge of the relevant regulations and standards and the equipment necessary for carrying out the inspection. Further, an expert engineer is an engineer who is in a position to judge the safe condition of the crane and to decide which measures shall be taken in order to ensure continued safe operation.

Table D.1 - Competent persons

Fonti:
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
ISO 4301-1:2016 Classificazione di servizio apparecchi sollevamento
ISO 9927-3:2019 | Ispezioni gru a torre
ISO 9927-5:2017 | Ispezioni gru a ponte e cavalletto
TUSSL / Link
Apparecchi di sollevamento: i requisiti sulle competenze per ispettori di gru
ISO 23813:2011 Apparecchi di sollevamento - Lista di controllo persona designata
ISO 18893:2014 Sicurezza PLE: Ispezioni, manutenzione e operatività
Vita residua apparecchi di sollevamento: come effettuare le indagini

Collegati
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
ISO 4301-1:2016 Classificazione di servizio apparecchi sollevamento
ISO 9927-3:2019 | Ispezioni gru a torre
ISO 9927-5:2017 | Ispezioni gru a ponte e cavalletto
TUSSL / Link
Apparecchi di sollevamento: i requisiti sulle competenze per ispettori di gru
ISO 23813:2011 Apparecchi di sollevamento - Lista di controllo persona designata
ISO 18893:2014 Sicurezza PLE: Ispezioni, manutenzione e operatività
Vita residua apparecchi di sollevamento: come effettuare le indagini

Matrice Revisioni

Rev.	Data	Oggetto
2.0	11.07.2021	Aggiornato UNI ISO 9927-1:2016
1.0	03.05.2015	---

Note Documento e legali

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati
ID 897 | 28.06.2021
Permalink: https://www.certifico.com/id/897
Policy